



COMUNE DI SAN VERO MILIS

Provincia di Oristano

APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. 105 DEL 30.09.2008

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE

Art. 1- Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento, rientrante nella disciplina dell'ordinamento sugli uffici e servizi di cui all'art.89 del D.lgs 267/2000, definisce e disciplina, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti e agli indirizzi generali dettati dal Consiglio comunale, i criteri, le modalità e i limiti per l'affidamento di incarichi di collaborazione (d'ora in avanti definiti "incarichi"), indipendentemente dall'oggetto della prestazione.

Art. 2 – Definizioni

1. Gli incarichi di collaborazione possono essere conferiti ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

2. Gli incarichi di collaborazione possono configurarsi nel seguente modo:

a) contratti di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.), costituiti da rapporti di collaborazione non occasionale, che si concretizzano in prestazioni d'opera intellettuale rese con continuità e sotto il coordinamento del comune committente, ma senza vincolo di subordinazione.

b) contratti di lavoro autonomo professionale, costituiti da rapporti di lavoro che si concretizzano in prestazioni d'opera intellettuale, rese senza vincolo di subordinazione e senza coordinamento da parte del comune committente, il cui incarico genera obbligazioni che richiedono il compimento di un'attività professionale, per la quale, di norma, è richiesta l'iscrizione in ordini o albi professionali.

c) contratti di lavoro autonomo occasionale, costituiti da rapporti di lavoro che si concretizzano in prestazioni d'opera intellettuale, rese senza vincolo di subordinazione e senza coordinamento da parte del comune committente, il cui incarico genera obbligazioni che si esauriscono con il compimento di un'attività occasionale e tendenzialmente destinata a non ripetersi, ancorché prolungata nel tempo.

3. Gli incarichi di lavoro autonomo possono articolarsi nelle seguenti tipologie:

- *incarichi di studio*, afferenti a specifiche indagini, esami ed analisi su un oggetto o un particolare problema d'interesse del comune, con la finalità di produrre un risultato che diverrà proprietà del comune stesso e sarà da questo utilizzato; il requisito essenziale è la predisposizione di un elaborato finale, nel quale sono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;
- *incarichi di ricerca*, presuppongono la preventiva definizione di specifici programmi da parte del comune; riguardano lo svolgimento di attività di speculazione e di



COMUNE DI SAN VERO MILIS

Provincia di Oristano

APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. 105 DEL 30.09.2008

approfondimento su determinate materie e la prospettazione dei relativi risultati e soluzioni;

- *consulenze*, consistono nell'acquisizione di pareri, valutazioni, espressioni di giudizio su una o più specifiche questioni proposte dal comune.

Art.3- Presupposti per l'affidamento degli incarichi

1. La competenza all'affidamento degli incarichi è dei responsabili di servizio, secondo le rispettive competenze ed è attribuita agli stessi la responsabilità delle procedure di seguito disciplinate.
2. Il responsabile di servizio può ricorrere all'affidamento degli incarichi, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento ad attività istituzionali stabilite dalla legge o nell'ambito delle previsioni del programma approvato dal Consiglio Comunale, ai sensi dell'art.42 comma 2 del D.lgs 267/2000 e nel rispetto del limite di spesa annua quantificato nel bilancio di previsione.
3. Gli incarichi possono essere conferiti soltanto in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:
 - a) deve essere documentata, previa espressa ricognizione, l'inesistenza quantitativa e/o qualitativa, all'interno della organizzazione comunale, delle strutture e delle figure professionali idonee allo svolgimento dell'incarico ovvero l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
 - b) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento ai comuni, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità del comune;
 - c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; a tal fine si considerano prestazioni di alta qualificazione quelle connesse a professioni intellettuali per le quali sono richieste la laurea ed eventualmente anche particolari abilitazioni, autorizzazioni o qualificazioni, anche comportanti l'iscrizione in albi e/o elenchi, fatto salvo quanto stabilito nell'art.2 comma 1.
 - d) devono essere determinati la tipologia dell'incarico, obiettivi, durata, luogo, oggetto e compenso.
 - e) devono essere conferiti nel rispetto della procedura comparativa di cui all'art. 5 e 6 del regolamento, salvo quanto previsto dall'art.7.

Art. 4- Esclusioni

1. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano a :
 - a) gli incarichi professionali conferiti per la rappresentanza e la difesa in giudizio dell'Ente o ad essi connessi, ivi comprese le consulenze tecniche di parte;
 - b) gli incarichi ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione;
 - c) gli incarichi di progettazione di cui agli artt. art.90 e 91 del D.lgs 163/2006 e gli incarichi attinenti i servizi di ingegneria e architettura e, comunque, a tutti gli incarichi disciplinati dal D.lgs 163/2006;



COMUNE DI SAN VERO MILIS

Provincia di Oristano

APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. 105 DEL 30.09.2008

- d) gli incarichi conferiti ad esperti esterni in qualità di componenti di commissioni di concorso e di gara e ai componenti delle commissioni previste per legge;
- c) gli incarichi conferiti dal Sindaco, ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 110 del D.lgs 267/2000, di durata non superiore al suo mandato amministrativo.
- d) gli incarichi conferiti ai sensi dell'art.90 del D.lgs 267/2000.

Art. 5- Criteri e modalità di conferimento degli incarichi

1. Gli incarichi di collaborazione sono conferiti dal responsabile del servizio competente mediante procedura comparativa avviata con apposita determinazione in cui deve:
 - a) definire l'oggetto dell'incarico con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o al programma approvato dal Consiglio Comunale e nel rispetto del limite di spesa annua quantificato nel bilancio di previsione.
 - b) dare atto delle motivazioni che giustificano la necessità del ricorso all'affidamento di incarico a soggetto estraneo al Comune nonché dell'esito negativo della reale ricognizione effettuata sull'assenza di professionalità interne;
 - c) definire le caratteristiche che il collaboratore deve possedere, i titoli di studio, eventuali abilitazioni e/o iscrizioni in albi professionali, esperienze professionali e ogni altro elemento ritenuto utile o necessario;
 - d) approvare un apposito avviso di selezione che dovrà contenere:
 - i contenuti della collaborazione richiesta in relazione al programma di attività o al progetto specifico;
 - il tipo di rapporto per l'espletamento dell'incarico;
 - le modalità ed i termini per la presentazione delle domande di partecipazione corredate dei relativi curricula e delle eventuali ulteriori informazioni ritenute necessarie in relazione all'oggetto dell'incarico di collaborazione;
 - durata, luogo di svolgimento e modalità di realizzazione dell'incarico;
 - il corrispettivo proposto per la prestazione, adeguatamente motivato e tutte le informazioni correlate, quali la tipologia e la periodicità del pagamento, il trattamento fiscale e previdenziale da applicare;
 - i titoli, i requisiti professionali e le eventuali esperienze richiesti per la partecipazione alla selezione;
 - la richiesta di un'eventuale proposta operativa;
 - la richiesta di un'eventuale proposta economica relativa all'incarico;
 - i criteri di valutazione dei titoli e dei requisiti professionali, nonché le modalità della comparazione e valutazione delle eventuali proposte operative ed economiche, ivi compresa la ponderazione da attribuire eventualmente all'offerta economica;
 - ogni altra notizia o prescrizione ritenuta utile.
2. L'avviso di selezione è pubblicato, per almeno giorni 15 consecutivi all'Albo Pretorio e sul sito internet del comune, fatta salva la facoltà, in relazione alla particolare natura della professionalità richiesta, di ricorrere ad ulteriori canali di pubblicità. Nei casi d'urgenza, debitamente motivata, l'avviso di selezione deve essere pubblicato per almeno 7 giorni consecutivi.
3. Per l'ammissione alla selezione volta al conferimento dell'incarico occorre:



COMUNE DI SAN VERO MILIS

Provincia di Oristano

APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. 105 DEL 30.09.2008

- a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell'Unione europea;
 - b) godere dei diritti civili e politici;
 - c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione;
 - d) non essere sottoposto a procedimenti penali;
 - e) essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione anche universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta, salvo quanto previsto dall'art.2 comma 2.
4. Per prestazioni di importo inferiore ad euro 10.000,00 lordi, l'incarico può essere conferito, all'esito di una apposita indagine di mercato, espletata attraverso una lettera d'invito contenente gli elementi di cui al comma 1 da inviare ad almeno tre soggetti dotati dei requisiti necessari e individuati, di volta in volta, secondo principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.

Art. 6- Selezione mediante procedura comparativa

1. Il responsabile del Servizio procede alla selezione dei candidati valutando in termini comparativi i titoli, i requisiti professionali, le esperienze, la eventuale proposta operativa e la eventuale proposta economica illustrati dai candidati secondo le indicazioni riportate nell'avviso di selezione.
2. Per la valutazione degli elementi di cui sopra, il Responsabile del Servizio può avvalersi, ove ritenuto utile ed opportuno, di apposita commissione, formata da tre membri, da lui nominata e presieduta.
3. I titoli valutabili possono fare riferimento alle seguenti categorie: titoli professionali e culturali, esperienza professionale maturata in relazione ad attività lavorativa prestata presso soggetti pubblici e/o privati. Per quanto riguarda l'esperienza professionale, la graduazione dei punteggi attribuibili per la valutazione dei titoli, riportati nell'avviso pubblico, tiene conto:
 - a) dell'esperienza specifica e documentata acquisita in progetti o programmi analoghi a quello oggetto dell'incarico;
 - b) dell'esperienza generale documentata in attività afferenti o similari a quelle da realizzare;
 - c) dell'insieme di esperienze documentate professionali e formative complessivamente realizzate dal potenziale collaboratore.
4. Con riferimento all'eventuale proposta operativa richiesta sarà valutata, oltre alla congruenza con gli obiettivi del comune, anche la tempistica di realizzazione dell'attività professionale. Quanto alla proposta economica sarà valutato il compenso professionale proposto con riferimento a quello offerto dal comune. L'incidenza della valutazione della proposta economica non potrà superare il 40% della valutazione complessiva.
5. All'esito della valutazione è stilata una graduatoria secondo l'ordine decrescente dei punti attribuiti a ciascun partecipante alla selezione, approvata con atto motivato del responsabile di servizio.



COMUNE DI SAN VERO MILIS

Provincia di Oristano

APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. 105 DEL 30.09.2008

6. Il candidato favorevolmente selezionato deve sottoscrivere il contratto d'incarico il cui schema è approvato con provvedimento del responsabile di servizio.
7. Qualora colui al quale l'incarico deve essere conferito non possa accettare, lo stesso può essere assegnato ad altro candidato che abbia partecipato alla procedura comparativa e sia stato positivamente valutato.
8. E' altresì facoltà dell'amministrazione comunale utilizzare la graduatoria per l'affidamento di incarichi equivalenti, qualora si manifestasse la necessità entro l'anno successivo alla sua pubblicazione.

Art. 7 - Conferimento di incarichi in via diretta

1. In deroga alla procedura di selezione prevista nei precedenti articoli, il responsabile del servizio può conferire gli incarichi in via diretta, senza l'esperimento di procedure di selezione, quando ricorra una delle seguenti situazioni:
 - a) quando sia andata deserta o non abbia avuto esito la procedura comparativa di cui al precedente art. 6, purché non vengano modificate le condizioni previste nell'avviso di selezione o nella lettera d'invito;
 - b) in casi di particolare urgenza, adeguatamente motivati, quando le scadenze temporali ravvicinate e le condizioni per la realizzazione dei programmi di attività, dei progetti specifici e degli obiettivi determinati dall'ente richiedono l'esecuzione di prestazioni professionali particolarmente qualificate in tempi ristretti e non consentano l'utile e tempestivo l'esperimento di procedure comparative di selezione;
 - c) per prestazioni lavorative di tipo complementare, non ricomprese nell'incarico principale già conferito, qualora motivi sopravvenuti ne abbiano determinato la necessità per il risultato finale complessivo. In tal caso l'attività complementare potrà essere affidata senza alcuna selezione, a condizione che non possa essere separata da quella originaria, senza recare pregiudizio agli obiettivi o ai programmi perseguiti con l'incarico originario;
 - d) quando si tratta di attività comportanti prestazioni di natura tecnica, artistica, culturale non comparabili (cioè connesse all'abilità del prestatore d'opera o a sue particolari qualificazioni, interpretazioni, elaborazioni o specifiche esperienze), o comunque competenze specialistiche di particolare complessità, parimenti non comparabili;
 - e) per incarichi il cui compenso è inferiore a € 5.000,00 lordi.

Art. 8 - Stipulazione del contratto

1. Il responsabile del servizio formalizza l'incarico mediante la stipulazione di un contratto che deve contenere i seguenti elementi: la tipologia dell'incarico, l'oggetto e gli obiettivi dell'attività, le modalità di espletamento dell'incarico, la durata, il luogo, il compenso. Il contratto può contenere eventuali penali, cause di recesso e/o di risoluzione anticipata dell'incarico e eventuali clausole di acquisizione in proprietà da parte del comune del prodotto finale derivante dall'incarico.
2. Nel caso in cui l'incaricato sia dipendente di una pubblica Amministrazione, il responsabile del servizio, ai sensi dell'art.53 del D.lgs 165/2001, deve preliminarmente



COMUNE DI SAN VERO MILIS

Provincia di Oristano

APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. 105 DEL 30.09.2008

acquisire dall'Amministrazione di appartenenza, l'autorizzazione per lo svolgimento dell'incarico.

Art. 9 – Durata dell'incarico e determinazione del compenso

1. Il responsabile del servizio può prorogare, ove ravvisi un motivato interesse, la durata dell'incarico, per un periodo non superiore alla durata originaria, solo in presenza di ragioni eccezionali e debitamente motivate o al fine di completare i progetti che devono essere ancora conclusi per ritardi non imputabili all'incaricato.
2. Ferma restando la necessità che il compenso sia proporzionato all'attività da svolgere nonché alle utilità conseguite dal comune, il corrispettivo della prestazione è stabilito dal responsabile del servizio in funzione dell'attività oggetto dell'incarico, della quantità e qualità dell'attività, dell'eventuale utilizzazione da parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri, facendo anche riferimento ai valori remunerativi di mercato o, in assenza di questi, ai compensi corrisposti dal comune per prestazioni riconducibili a quelle oggetto del contratto, tenendo conto anche degli oneri previdenziali e assicurativi a carico del datore di lavoro. La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione salvo diversa espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell'attività oggetto dell'incarico.

Art. 10– Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico

1. Il responsabile del servizio verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente, quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi prefissati.
2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dall'incaricato risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del contratto di incarico, ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il responsabile del servizio può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine prestabilito ovvero può risolvere il contratto per inadempimento.
3. Qualora i risultati siano solo parzialmente soddisfacenti, il responsabile competente può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine prestabilito, ovvero, sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.

Art. 11 – Collaborazioni coordinate e continuative

1. Gli incarichi possono essere conferiti con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa quando le prestazioni di opera intellettuale altamente qualificate, riconducibili ad uno o più progetti o programmi di lavoro o fasi di esso, sono da svolgere in un arco di tempo determinato e i risultati richiesti al collaboratore devono essere resi con continuità e sotto il coordinamento del responsabile di servizio competente.
2. Le prestazioni, svolte senza vincolo di subordinazione nel quadro di un rapporto unitario, svincolato dall'inserimento strutturale nell'organizzazione comunale, sono assoggettate a un vincolo di coordinamento funzionale agli obiettivi/attività oggetto delle prestazioni



COMUNE DI SAN VERO MILIS

Provincia di Oristano

APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. 105 DEL 30.09.2008

stesse, secondo quanto stabilito dal contratto di incarico e dal responsabile di servizio competente.

3. Al collaboratore non possono essere affidati poteri gestionali autonomi né compiti di rappresentanza dell'amministrazione.

4. Il collaboratore non è tenuto al rispetto di un orario predeterminato; la sua attività può essere esercitata presso le sedi dell'amministrazione, secondo le direttive impartite dal responsabile di servizio competente, il quale mette eventualmente a disposizione i locali, le attrezzature e gli impianti tecnici funzionali all'espletamento dell'incarico.

5. Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati e' causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti.

Art. 12 – Obblighi di pubblicità e comunicazione degli incarichi

1. Il responsabile di servizio competente rende noti tutti gli incarichi conferiti mediante pubblicazione sul sito internet comunale degli elenchi degli incarichi affidati. Gli elenchi, contengono per ogni incarico, i riferimenti identificativi del collaboratore cui lo stesso è stato conferito, l'oggetto, la durata e il compenso.

2. Gli incarichi relativi a rapporti di consulenza sono efficaci soltanto a decorrere dalla data di pubblicazione- cui procederà il responsabile di servizio competente- del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito internet comunale.

3. In caso di omessa pubblicazione, come sopra prevista, la liquidazione del corrispettivo costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del responsabile preposto.

4. Il responsabile di servizio competente trasmette le determinazioni di conferimento di incarichi di consulenza e studio di importo superiore a 5.000,00 euro alla competente sezione della Corte dei conti – Sezione regionale di controllo- per l'esercizio del controllo successivo sulla gestione.

5. Il responsabile di servizio competente deve comunicare per iscritto al Responsabile dell'Area amministrativa, in modo da consentire gli adempimenti di cui all'Anagrafe delle prestazioni, presso il Dipartimento della Funzione pubblica:

- entro il 31 marzo l'elenco degli incarichi conferiti a soggetti esterni al Comune nel semestre luglio – dicembre dell'anno precedente;
- entro il 31 ottobre l'elenco degli incarichi conferiti a soggetti esterni al Comune nel semestre gennaio – giugno dell'anno in corso.

Art. 13 – Sanzioni

1. La violazione delle presenti disposizioni regolamentari costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.



COMUNE DI SAN VERO MILIS

Provincia di Oristano

APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. 105 DEL 30.09.2008

Art. 14 - Disposizioni finali e rinvio dinamico

1. Il presente regolamento costituisce appendice ed integrazione del regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi del quale sono abrogate tutte le norme non compatibili. Dall'entrata in vigore del presente regolamento sono altresì superate tutte le disposizioni contenute in altri regolamenti che si rivelassero incompatibili con lo stesso.
2. Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente regolamento, si rinvia alle disposizioni di legge in materia.
3. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali; in tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 15- Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore con l'esecutività della deliberazione con cui viene adottato.
2. Il regolamento sarà trasmesso alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti entro 30 giorni dalla sua adozione.